

# CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

**Ordinanza n. 18**  
**Prot. n. 3277**

**Canale, li 21/03/2020**

**OGGETTO:** *ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, C. 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 SOSPENSIONE MERCATO AMBULANTE E DEI PRODUTTORI*

## **IL SINDACO**

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello regionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "*Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*", si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento, anche facilitate dalla presenza del mercato

RILEVATA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili soluzioni di pregiudizio per la collettività pubblica;

PRESO ATTO delle prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020;  
RITENUTO di dover adottare un provvedimento di **sospensione del mercato ambulante e dei produttori**, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di consentire alla polizia locale ed alle Forze dell'Ordine competenti di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

#### **ORDINA**

**con efficacia immediata e fino al 25 marzo 2020,**

a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni emergenziali vigenti, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

#### **LA SOSPENSIONE**

**del mercato ambulante e dei produttori** su tutto il territorio comunale sia da parte di ambulanti che da parte dei produttori, nonché la conseguente sospensione delle operazioni di spunta;

#### **RACCOMANDA**

il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto di ogni forma di assembramento in ogni zona del Comune di Canale, nonché il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020;

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa

- al Prefetto di Cuneo,
- al Corpo di Polizia Municipale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Se ne dispone inoltre ogni altra utile forma di pubblicità e conoscenza nei modi ritenuti più opportuni;

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro), salva l'ipotesi di più grave reato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Canale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

IL SINDACO  
Enrico Faccenda (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa